



Il Presidente

.....OMISSIS.....

Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici - art.21 del d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

FUNZ. CONS. 24/2022

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 11 marzo 2022, acquisita al prot. Aut. n. 18313, si rappresenta che la funzione consultiva è svolta dall'Autorità nel rispetto delle previsioni del Regolamento del 7 dicembre 2018, consultabile sul sito istituzionale.

In relazione all'oggetto dell'istanza di parere, si comunica di seguito quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 6 luglio 2022.

Si evidenzia in primo luogo che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022.

Quale indicazione di carattere generale sul quesito sottoposto all'attenzione dell'Autorità, riferito agli interventi da inserire nella programmazione triennale dei lavori, nei termini indicati nell'istanza, si richiama in via preliminare l'art. 21 del Codice, a tenore della quale «Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. *I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.* [...] 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, *per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.* [...] ».

Come indicato nella Relazione Illustrativa del Codice, «Per quanto attiene alle modalità di adozione del programma ... esso è adottato "in coerenza" con il bilancio e non congiuntamente come previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, venendo incontro alle diverse tempistiche dei soggetti pubblici che approvano il bilancio e consentendo effettivamente di adottare il programma solo una volta che siano note le risorse disponibili. L'effettività e la coerenza con il bilancio è inoltre assicurata da quanto previsto al comma 3 nel quale si prevede l'obbligo di indicare i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o

risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che per i lavori di importo superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica».

In coerenza con le previsioni dell'art. 21 del Codice, l'art. 1 del d.m. 14/2018 stabilisce a sua volta che «Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, *adottano il programma triennale dei lavori pubblici*, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, *nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza». L'art. 8 del d.m. dispone inoltre che «Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, *le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento*; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno. 2. *Nei casi in cui l'amministrazione, in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione* fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».

Dalle disposizioni sopra richiamate deriva, quindi, in primo luogo che sono tenute a redigere, approvare e pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, ossia «gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti».

Le medesime disposizioni, inoltre, come pure chiarito dalla Relazione citata, ancorano l'adozione del programma triennale dei lavori *al rispetto dei documenti programmatici e alla coerenza con il bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice* (art. 21, co.1), stabilendo al contempo l'obbligo di indicare nel predetto programma (per i lavori da avviare nella prima annualità) anche i *mezzi finanziari* stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero *disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici* (art. 21, co.3), nonché di indicare se l'amministrazione aggiudicatrice ricorrerà a una centrale di committenza/soggetto aggregatore per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione dei lavori inclusi in programmazione (art. 8, d.m. 14/2108).

L'amministrazione aggiudicatrice è quindi tenuta a riportare nella programmazione triennale anche gli interventi che rientrano nel fabbisogno della stessa amministrazione (nel rispetto dei documenti programmatici sopra citati) e finanziati dalla medesima, ma in relazione ai quali la procedura di aggiudicazione sarà svolta da centrale di committenza, da

soggetto aggregatore, da società *in house* dell'amministrazione aggiudicatrice o da altro soggetto normativamente autorizzato allo svolgimento di tali compiti.

Allo stesso modo, nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice sia destinataria di un finanziamento regionale o statale per la realizzazione di un'opera pubblica, la programmazione dei lavori adottata dalla predetta amministrazione secondo le previsioni dell'art. 21 del Codice, dovrà includere la predetta opera pubblica con indicazione della fonte di finanziamento citata (come in precedenza evidenziato), ancorché la relativa procedura di gara sia successivamente svolta da uno dei soggetti sopra indicati.

Sulla base di quanto rappresentato, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente il 12 luglio 2022